

“Comune di Varese chiedi la tassa ad Airbnb, i proprietari non c’entrano”

Pubblicato: Giovedì 8 Marzo 2018



La tassa di soggiorno varesina è sotto la lente degli proprietari di case d’affitto turistico, i cosiddetti “airbnb”.

Il regolamento del comune di Varese sulla tassa di soggiorno e le sue faq sul sito (le domande frequenti, a cui il sito dà risposta) non coincidono, e proprio quella che dovrebbe “spiegare come fare” cioè la pagina faq, è contestata da [Pro.LoCa.Tur](#), l’associazione che difende i diritti dei proprietari che danno i propri alloggi in locazione per finalità turistiche.

«Con la delibera del Consiglio Comunale del 14 novembre 2017 è stato approvato il Regolamento dell’Imposta di soggiorno nel comune di Varese – spiega il presidente nazionale di Prolocatur, **Fabio Diaferia** – Che all’articolo 4 individua due specifiche categorie di soggetti: i soggetti passivi, cioè coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta, e i soggetti responsabili degli obblighi tributari: tra questi ultimi vengono individuati, oltre ai gestori delle strutture ricettive, anche i soggetti che incassano il corrispettivo o che intervengono nel pagamento del corrispettivo. Come noto, i gestori dei portali Airbnb e Homeaway / Homelidays incassano direttamente dall’inquilino il canone di locazione per poi riversarlo, in un momento successivo, al proprietario. Questi soggetti dovrebbero quindi essere considerati come “soggetti responsabili degli obblighi tributari” ai quali i soggetti passivi devono corrispondere l’imposta».

Nelle [FAQ diffuse da Comune di Varese](#) si legge, invece: “Nel caso di locazione tramite network

(come, ad esempio, Airbnb) come va effettuato il versamento? In questo caso il versamento dovrà essere effettuato dal cliente direttamente alla struttura, al termine del soggiorno e non potrà essere riscosso attraverso il network, in quanto questo presuppone un accordo con l'amministrazione comunale.”

«Secondo noi non è affatto così: **l'interpretazione più logica del Regolamento**, l'unica idonea a non esporla ad eccezioni di illegittimità per contrasto con le norme, **è invece quella che attribuisce la responsabilità per la riscossione dell'imposta esclusivamente al soggetto che incassa il corrispettivo dall'inquilino e, quindi, nel caso di riscossione effettuata dal network (come ad esempio Airbnb), esclusivamente al network»**

«Un'interpretazione che tendesse a considerare il proprietario dell'immobile come ulteriore soggetto co-gestore dell'imposta, e quindi come co-responsabile) è in contrasto con i principi basilari dell'ordinamento italiano tra cui **la impossibilità del proprietario/locatore di verificare il corretto adempimento dell'obbligo di riscossione da parte del gestore del portale**, ponendo in capo al proprietario una responsabilità per un'obbligazione che non gli compete (una sorta di responsabilità oggettiva), e aprendo possibili contenziosi in tutte le sedi giudiziarie, incluse quelle amministrative e tributaria».

[Stefania Radman](#)

stefania.radman@varesenews.it